

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2046)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° febbraio 1967*  
(V. Stampato n. 3681)

**presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(BOSCO)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza*  
*il 2 febbraio 1967*

Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1089, concernente corresponsione ai lavoratori in Cassa integrazione guadagni degli assegni familiari e proroga della corresponsione degli assegni familiari ai disoccupati in luogo delle maggiorazioni per carichi di famiglia

### DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1089, concernente corresponsione ai lavoratori in cassa integrazione guadagni degli assegni familiari e proroga della corresponsione degli assegni familiari ai disoccupati in luogo delle maggiorazioni per carichi di famiglia.

ALLEGATO

Decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1089, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 321 del 22 dicembre 1966.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prorogare, in considerazione della scadenza al 31 dicembre 1966, la corresponsione degli assegni familiari ai disoccupati in luogo delle maggiorazioni per carichi di famiglia, nonché di assicurare la corresponsione degli assegni familiari agli operai ammessi in Cassa integrazione guadagni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

DECRETA:

## Art. 1.

Il trattamento previsto dall'articolo 46 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1965, n. 431, per le categorie dei lavoratori disoccupati ad eccezione di quelli agricoli, prorogato dall'articolo 4 della legge 5 luglio 1965, n. 833, è applicato anche nei confronti dei lavoratori che cesseranno dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1968.

Per i lavoratori agricoli il trattamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 5 luglio 1965, n. 833, è applicato anche alla seconda e alla terza annata successiva a quella in corso alla data del 16 marzo 1965.

Agli operai ammessi in Cassa integrazione guadagni ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869 e della legge 3 febbraio 1963, n. 77, spettano gli assegni familiari nella misura intera nel periodo dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1968.

Detti assegni sono corrisposti a carico della Cassa unica per gli assegni familiari, osservando, in quanto applicabile, la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 14 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

## Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1966.

SARAGAT

MORO — BOSCO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE.